

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 452)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad Interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 7 APRILE 1959

Regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959,
dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, l'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale venne affidato alle seguenti società:

« Italia », per le linee da passeggeri e da carico con le Americhe;

« Lloyd Triestino », per le linee da passeggeri e da carico con l'Africa oltre Suez e Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con l'Australia;

« Adriatica », per le linee da passeggeri e da carico dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale;

« Tirrenia », per le linee da passeggeri e da carico del Tirreno e con la Libia, del

Periplo Italico, del Mediterraneo centro-occidentale e del Nord Europa.

In attuazione di quanto stabilito dal suindicato decreto-legge, il 1° gennaio 1937 furono stipulate con le anzidette società apposite convenzioni della durata di 20 anni, con scadenza, quindi, al 31 dicembre 1956.

In vista di tale scadenza, venne predisposto il disegno di legge per il riordinamento dei servizi in parola, presentato al Senato il 6 dicembre 1956 (stampato n. 1785).

Nelle more della discussione del provvedimento legislativo, vennero emanati un primo decreto-legge 20 dicembre 1956 numero 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga al 30 giugno 1957 della validità delle con-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venzioni di cui sopra, ed un secondo decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente l'ulteriore proroga al 30 giugno 1958 della validità delle convenzioni medesime.

A seguito della fine della legislatura il disegno di legge presentato al Senato è decaduto e non è stato ripresentato alle Camere perchè un Comitato ristretto di Ministri aveva nel frattempo deciso di non prorogare l'attuale regime di gestione delle linee marittime di preminente interesse nazionale, ma di procedere, invece, alla formulazione di un nuovo schema di disegno di legge.

In attesa della completa definizione del provvedimento in questione è necessario regolarizzare il periodo di tempo intercorrente dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, nel quale i servizi sono stati gestiti dalle Società di preminente interesse nazionale senza una regolamentazione giuridica.

A tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge, la cui emanazione, oltre che per regolarizzare la gestione dei servizi relativamente al periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, appare indispensabile per riprendere la corresponsione, alle società concessionarie, dei contributi mensili di esercizio dei servizi medesimi, interrotti sin dal luglio 1958 per mancanza di formale proroga delle convenzioni.

In proposito è da tener presente che la sospensione, da parte dello Stato, del pagamento dei contributi di esercizio, arreca notevoli danni finanziari alle società concessionarie, giacchè queste sono costrette a reperire i mezzi monetari necessari alla loro gestione facendo ricorso al credito bancario. Ciò si traduce in nuovi aggravii di oneri per l'Erario in misura corrispondente all'ammontare degli interessi passivi delle operazioni di finanziamento.

Il provvedimento ha riportato l'adesione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale e regolato, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui al comma precedente per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959.

La revisione prevista dall'articolo 7 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, modificato con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Gli atti aggiuntivi di cui al secondo comma, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento.

All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione della presente legge per lo esercizio 1958-59 sarà provveduto a carico del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.

La somma di cui al precedente comma sarà ripartita fra le suddette quattro Società ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.